

Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali. Brevi annotazioni canonistiche

Libero Gerosa

Facoltà di Teologia (Lugano)

Prima di esporre i profili canonistici della questione e le loro possibili conseguenze a livello delle diverse normative statuali, sono necessarie due brevissime chiarificazioni preliminari d'ordine generale.

Innanzitutto va osservato che a livello normativo, sia civile che penale, il “segreto” non è tanto una figura giuridica precisa ma un problema, perché non è facile ricostruire una nozione unitaria di segreto nei diversi ordinamenti giuridici vigenti. Anche in rapporto al cosiddetto “segreto professionale” per tutelarlo efficacemente a livello penale è necessario ricorrere a una caratterizzazione di tipo soggettivo, «legata alla particolare tipologia dei soggetti vincolati nell'obbligo della segretezza»¹.

In secondo luogo anche la nozione di “ministro del culto” o di “ecclesiastico” è essenzialmente civilistica e come tale presuppone sempre, per lo meno in Europa, un riferimento alle normative giuridiche delle rispettive confessioni religiose, onde certificare le funzioni effettivamente svolte dai soggetti in questione².

È dunque da salutare positivamente la decisione della Commissione della legislazione del Gran Consiglio del Cantone Ticino di voler ascoltare, all'inizio dei propri lavori sul tema in questione, il punto di vista di un canonista, dato che l'iniziativa generica per un cambiamento dell'Art. 124 cpv 1 del Codice di procedura penale ticinese mira a eliminare solo ed esclusivamente il diritto degli ecclesiastici di non essere obbligati a deporre. Di conseguenza anche le presenti annotazioni si limita-

¹ U. RUFFOLO, *Segreto e diritto civile. La questione in generale*, in EDD, vol. 41, Milano 1989, 1015-1027, qui 1022.

² Cfr. C. CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico*, Torino 2002, 217.

no a esporre la normativa canonica vigente e a indicare brevemente le possibili rilevanze a livello dell'ordinamento giuridico di uno Stato democratico.

1. La normativa canonica relativa al segreto confessionale

La protezione del segreto professionale, rimessa in questione dalla menzionata iniziativa generica, non si limita ovviamente al *sigillum confessionis* ma si estende a tutto ciò che viene confidato a un ecclesiastico nell'esercizio del proprio ministero. Tuttavia è proprio dal sigillo sacramentale che occorre partire se si vuole comprendere la normativa canonica vigente in ordine al segreto professionale a cui è tenuto un ministro ecclesiastico, non solo cattolico, e in genere ogni ministro del culto.

Il *sigillo sacramentale* e il *segreto della confessione* sono stati definiti canonicamente la prima volta al quarto Concilio Lateranense (1215) e da allora sono diventati norme canoniche universali, tuttora in vigore sia nel CIC che nel CCEO e punto di riferimento emblematico anche per gli ordinamenti giuridici delle Chiese protestanti.

Il sigillo sacramentale è una particolarissima forma di segreto, la più alta e assoluta, che tocca ogni sacerdote confessore, il quale mai, per nessuna ragione e in nessun modo, potrà tradire il penitente rivelando anche indirettamente l'identità del peccatore e un suo peccato. Anzi, esso non comprende solo i peccati ma tutte le comunicazioni relative alle circostanze dei peccati e delle persone coinvolte, la particolare penitenza imposta nonché il rinvio o il rifiuto dell'assoluzione sacramentale, in una parola tutto ciò che direttamente o indirettamente può rivelare l'identità del penitente e dei peccati da lui commessi. Il sigillo sacramentale è dunque un segreto assoluto, vincolante anche quando l'assoluzione fosse rinviata o non impartita, oppure la confessione risultasse invalida perché ad esempio il penitente non è battezzato. Come tale questo segreto non riguarda solo i credenti e non tutela un interesse esclusivamente privato, bensì pubblico ed è perciò assolutamente inviolabile; «... pertanto non è assolutamente lecito al confessore tradire anche solo in parte il penitente con parole o in qualunque altro modo e per qualsiasi causa» (can. 983 § 1; cfr. CCEO can. 733 § 1).

Di fatti nessun potere, nessuna autorità civile o ecclesiastica può liberare da questo segreto o ordinare la sua rivelazione; esso dura anche dopo la morte del penitente. Da parte sua, invece, il confessore non ne può fare alcun uso, anche se non dovesse derivare alcun danno per il penitente. A tale riguardo il can. 984 § 1

recita: «È affatto proibito al confessore far uso delle conoscenze acquisite dalla confessione con aggravio del penitente, anche escluso qualsiasi pericolo di rivelazione». Di conseguenza anche nei suoi comportamenti il confessore deve agire come se non avesse appreso nulla nella confessione e non può nemmeno negare l'amministrazione di altri sacramenti, per i quali ha saputo nella confessione che non c'è la disposizione richiesta³.

Non a caso la violazione del sigillo sacramentale e del segreto della confessione è uno dei delitti più gravi che un prete possa commettere. Mentre la nuova codificazione canonica postconciliare ha mitigato in quasi tutti gli altri ambiti del diritto penale canonico le sanzioni contro i trasgressori, qui ha mantenuto in vigore le sanzioni più dure, come la scomunica *latae sententiae* riservata alla Santa Sede nel caso della violazione diretta del sigillo sacramentale, quella più grave⁴. Anche la violazione indiretta è punita proporzionalmente alla gravità del delitto (can. 1388 § 1), nonché la violazione del segreto confessionale da parte dell'interprete, o delle altre persone che in qualche modo siano venute a conoscenza del contenuto della confessione (can. 983 § 2), è punita con una sanzione canonica, non esclusa la scomunica (can. 1388 § 2). Anzi, il 23 settembre 1988 la Congregazione per la dottrina della fede, rievocando un precedente decreto del 1973, ha stabilito, in forza di particolari facoltà ricevute dal Santo Padre che «chiunque con l'uso di qualsiasi strumento tecnico capta o divulga con strumenti di comunicazione sociale ciò che viene detto dal confessore o dal penitente in una confessione sacramentale vera o finta, fatta dallo stesso soggetto o da altri, incorre nella scomunica *latae sententiae*»⁵. E ancor più recentemente la stessa Congregazione ha ribadito la sua esclusiva competenza nei casi di *violatio directa sigilli sacramentalis*⁶, competenza estesa ai casi di violazione indiretta in una lettera scritta dal Papa il 7 febbraio 2003 al Prefetto della Congregazione per la dottrina della fede⁷, quasi a conferma della costante preoccupazione della Chiesa cattolica di salvare e tutelare nel modo più assoluto possibile l'inviolabilità del sigillo sacramentale, da cui derivano il segreto confessionale e il segreto professionale dei suoi ministri di culto.

³ Cfr. A. HIEROLD, *Beichtgeheinnis*, in LKStKR I, Paderborn 2000, 218-219.

⁴ Cfr. cann. 1388 § 1 CIC e 1456 § 1 CCEO.

⁵ CDF, Decreto *Congregatio quo*, in AAS 80 (1988) 1367.

⁶ CDF, *Epistula*, in AAS 93 (2001) 785-788.

⁷ Cfr. K. LÜDICKE, in MK 1388/3 Rdn 7.

Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre in processi penali

Dibattiti

La tutela giuridica dell'assoluta inviolabilità del sigillo sacramentale e del segreto della confessione ha due scopi fondamentali: innanzitutto la protezione del penitente e in secondo luogo la protezione del sacramento della confessione. Entrambi hanno conseguenze molto importanti sia a livello dell'ordinamento giuridico canonico in generale, sia a livello dei rapporti di quest'ultimo con altri ordinamenti giuridici.

A livello del diritto canonico due sono le principali conseguenze. Innanzitutto, anche se il penitente libera dall'obbligo del segreto il confessore, quest'ultimo non può deporre nel corso di un processo canonico e il can. 1550 § 2 lo definisce incapace a testimoniare⁸. In secondo luogo, ciò che si è venuti a sapere durante la confessione non può in alcun modo essere usato come fondamento per una decisione esterna o di governo (can. 984 § 2). Per questa ragione al rettore di un seminario o di un altro istituto di educazione, nonché al maestro dei novizi, è sostanzialmente proibito ascoltare le confessioni sacramentali dei propri alunni, a meno che questi ultimi in casi particolari non lo chiedano liberamente e spontaneamente⁹. Entrambe le conseguenze mostrano chiaramente come la tradizione canonica ha accumulato una secolare e articolata esperienza di tutela giuridica della sfera più intima della persona umana e della sua dignità. Questa tradizione e questa esperienza è stata recepita positivamente nei principali ordinamenti giuridici europei.

2. La ricezione della tradizione canonica nei principali ordinamenti giuridici europei

Nei diritti procedurali e penali d'origine germanica questa influenza è particolarmente rilevante. Infatti, nel diritto procedurale penale della vicina Germania, ogni ecclesiastico – cattolico o protestante che sia – relativamente a tutto ciò che è venuto confidenzialmente a conoscenza nella sua qualità di “Seelsorger” (= ministro di culto o curatore d'anime) gode di un “Zeugnisverweigerungsrecht” (= diritto di astenersi dal deporre o testimoniare). Addirittura un'eventuale liberazione dall'obbligo del silenzio non elimina questo diritto di astenersi dal deporre¹⁰. Analogamente il diritto procedurale penale austriaco dichiara nulla l'audizione di testimoni

⁸ Cfr. can. 1231 § 2, 2° CCEO.

⁹ Cfr. can. 985.

¹⁰ Cfr. § 53 StPO e commento di K. LÜDKE, in MK 983/2 Rdn 6.

ecclesiastici su qualcosa tutelato dal segreto confessionale o professionale. Anche l'art. 200 del Codice di procedura penale italiano riconosce il *sigillo sacramentale* come parte del *segreto professionale*, accordandovi una particolare tutela. L'*Accordo di revisione del Concordato lateranense*, del 18 febbraio 1984, all'art. 4,4 recita: «Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare ai magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragioni del loro ministero»¹¹. Infine, va ricordato che proprio nel sistema giuridico con tradizione più «laica» fra quelli europei, ossia l'ordinamento francese, l'attuale art. 226.13 del codice penale riprende alla lettera la tutela dei tre segreti professionali (del medico, dell'avvocato e del ministro ecclesiastico), proclamata solennemente dall'art. 378 del codice penale del 1810. E non poteva essere diversamente, perché come ricorda il più grande commentatore del codice penale francese Émile Garçon, lo scopo di questo articolo non è semplicemente la difesa delle confidenze di un soggetto particolare, bensì quello di garantire un dovere indispensabile a tutti e quindi assolutamente vitale per l'ordine pubblico. Il buon funzionamento della società non potrebbe essere garantito se il medico, l'avvocato e il prete non fossero obbligati a tutelare con un segreto senza riserve le confidenze ricevute¹². Gli fa eco un altro penalista che nel commentare le questioni tuttora pendenti a tal riguardo presso la Camera d'Istruzione della Corte d'Appello di Parigi, afferma come di fatto la trasparenza di una società aperta a tutte le polizie e le inchieste vada contro all'irriducibilità della coscienza, perché il segreto professionale è connaturale alla coscienza¹³.

2.1. Le eccezioni all'obbligo di testimoniare nel diritto svizzero

In Svizzera le cose sono un po' più complicate, a motivo della sua struttura federalista, ma non sostanzialmente diverse. Infatti, l'Art. 321 n. 1 del Codice penale svizzero punisce con la detenzione o la multa gli ecclesiastici che violano il segreto professionale al quale sono tenuti e di conseguenza, molto coerentemente, il Codice di procedura penale ticinese all'Art. 124 cpv 1 lettera a) prevede che gli ecclesiastici non possono essere obbligati a deporre «per tutto ciò che fu loro confidato nell'esercizio del loro ministero». Come è stato giustamente e recentemente osservato,

¹¹ Per un commento cfr. A. PERLASCA, *La tutela civile e penale delle "notizie" apprese "per ragione del proprio ministero" come applicazione del principio della libertà religiosa*, in *QDE* 11 (1998) 284-309.

¹² Cfr. E. GARÇON, *Code pénal annoté*, art. 378, nr. 7.

¹³ Cfr. A. DAMIEN, *Secret professionnel et secret de la confession. À propos d'un arrêt récent de la Cour de cassation*, in *Esprit & Vie. Revue catholique de formation permanente* 85 (2003) 10-14.

questi articoli sono strettamente legati l'uno all'altro e perseguono un duplice scopo: «... proteggere da un lato, la persona che si confida e le persone che esercitano una delle professioni menzionate, e salvaguardare, dall'altro lato, l'interesse pubblico a che queste professioni possano essere svolte in buone condizioni»¹⁴.

Inoltre, il fatto che nella normativa vigente in Svizzera gli ecclesiastici siano rubricati assieme agli avvocati e ai medici è una chiara e inequivocabile conferma che non si tratta né di un privilegio, né della difesa di un interesse meramente privato. Non si tratta di un privilegio perché il termine «ecclesiastici» dell'Art. 124 del CPP ticinese, conformemente allo stesso termine usato nell'Art. 321 del CPS, è una nozione giuridica non limitata alle sole chiese cristiane, ma che si applica anche alle altre religioni¹⁵. Non è la difesa di un interesse meramente privato ma di un vero e proprio *öffentliches Interesse*¹⁶, sia perché la protezione penale non riguarda semplicemente il segreto confessionale bensì tutte le confidenze fatte a un ecclesiastico in ragione del suo ufficio, sia perché a tale ufficio può accedere qualsiasi persona, cittadino svizzero o straniero, cattolico o di altra confessione cristiana, non cristiano o ateo che sia.

Del resto, quando il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha proposto di armonizzare la norma processuale cantonale con l'Art. 321 del Codice penale svizzero relativo alla violazione del segreto professionale non ha voluto limitare le eccezioni all'obbligo di testimoniare, bensì estenderle agli operatori sociali e in particolare a quelli menzionati all'Art. 15 cpv 2 della legge federale sugli stupefacenti. Pensare ora di escludere da questa lista gli ecclesiastici non è solo contraddittorio con gli sforzi recentemente fatti per armonizzare le norme procedurali cantonali con quelle federali, ma tale esclusione comporterebbe *de facto* e *de iure* una duplice grave conseguenza: da una parte introdurrebbe una manifesta violazione del principio dell'uguaglianza e una disparità di trattamento per gli ecclesiastici rispetto a quello riservato alle altre persone vincolate dal segreto professionale, dall'altra costituirebbe una grave e pericolosa violazione del principio costituzionale della libertà di credo e di coscienza, garantito dall'Art. 15 della Costituzione federale. Infatti, da un lato questo articolo costituzionale vieta *de façon absolue*¹⁷ ogni intromissione o

¹⁴ P. G. GRAMPA, *Confessione e segreto professionale*, in *Giornale del Popolo*, 1.10.2004, 1 e 3.

¹⁵ Cfr. B. CORBOZ, *La violation du secret professionnel* (Art. 321 CP), in *Les infractions en droit suisse*, vol. II, Bern 2002, 635-665, qui 642-643.

¹⁶ H. DUBS, *Das Berufsgeheimnis des Geistlichen, Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1963*, Basel 1963, 10.

¹⁷ A. AUER – G. MALINVERNI – M. HOTTELIER, *Droit constitutionnel suisse*, vol. II, Bern 2000, 481.

ingerenza dello Stato nel nucleo duro e intangibile della libertà religiosa e di coscienza; dall'altro il diritto-dovere degli ecclesiastici di astenersi dal deporre in processi penali è doppiamente una legge a difesa della libertà di coscienza. Essa difende la libertà di coscienza del confessore, il quale deve obbedire all'obbligo del segreto assoluto, che a sua volta difende la libertà di coscienza del penitente. E questa duplice tutela della libertà di coscienza non ostacola ma favorisce la realizzazione della giustizia e il decorso delle procedure giudiziarie.

Infatti, da una parte la totale garanzia della segretezza è un valido strumento nelle mani di un ministro ecclesiastico per convincere il penitente resosi colpevole di un delitto a compiere l'importante passo dell'autodenuncia; dall'altra la garanzia del diritto-dovere di astenersi dal deporre in processi penali evita al legislatore statale di obbligare una categoria di professionisti a ricorrere all'obiezione di coscienza, soluzione che non è certo il mezzo migliore per garantire lo stato di diritto.

2.2. Conclusione: l'inviolabilità del segreto confessionale è al servizio della tutela dell'ordine pubblico

Per favorire una più piena ed efficace realizzazione della giustizia è opportuno che l'ordinamento giuridico di uno stato garantisca tanto i diritti dei singoli cittadini che i doveri dei cittadini investiti di funzioni pubbliche. Nel formulare o aggiornare le norme giuridiche precise che inverano questi principi il legislatore deve sempre stare attento a non sbagliare il bersaglio: i punti deboli delle normative procedurali in vigore messi recentemente in luce dalla reazione dell'opinione pubblica ad alcuni gravi delitti, non toccano tanto gli attuali profili giuridici del segreto confessionale/professionale e della sua tutela, bensì il sistema e gli istituti che regolano la trasmissione di atti e informazioni tra organi giudiziari, nonché tra questi ultimi e altre autorità, politiche o ecclesiastiche che siano. È probabilmente a quest'ultimo livello che l'accresciuta sensibilità della coscienza moderna verso le ipotesi delittuose più gravi richiede ulteriori sforzi di perfezionamento delle normative vigenti. Sarebbe invece una pericolosa involuzione dello stato di diritto, nonché della tutela costituzionale dei principi "laici" su cui esso si fonda¹⁸, mettere in dubbio o intaccare l'inviolabilità del segreto confessionale riducendola a semplice difesa di un interesse meramente privato, sia perché tale non è, sia perché proprio da essa dipende

¹⁸ A tale riguardo cfr. G. DALLA TORRE, *Laicità e Costituzione europea. Il ruolo delle Chiese*, in *Annuario DiReCom* 3/4 (Lugano 2004/2005) 19-34.

*Segreto confessionale e diritto-dovere dei ministri del culto di astenersi dal deporre
in processi penali*

la credibilità ed applicabilità di tutte le norme giuridiche a difesa degli altri segreti professionali, compresi quelli di più recente formulazione come il segreto professionale degli operatori sociali.

Dibattiti